

COMUNE DI VILLANTERIO

Provincia di Pavia

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

L'anno duemilasedici addì 29 del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella sala comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	Silvio CORBELLINI	X		8°	Monica BONIZZONI	X	
2°	Giuseppe SAVOIA	X		9°	Katia CECCATO	X	
3°	Virginio CLERICI	X		10°	Gianluigi POMA		X
4°	Angela SCHIAVINI	X		11°	Angelo Ernesto RASTELLI	X	
5°	Giuseppe SCOTTI	X		12°	Francesco RANGHIERO	X	
6°	Stefania VALENTINI	X		13°	Alessandro BERSI	X	
7°	Massimo PAGANI	X		14°			

Assiste il Segretario Comunale Dr. Ferrara Giuseppe

Il Sig. Corbellini Silvio – Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

II CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Premesso che si ritiene l'opportunità di approvare un nuovo regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi a favore di associazioni e soggetti pubblici e privati, atteso che quello esistente, approvato nel 1991, necessita di essere adeguato alla realtà esistente

Visto l'allegato schema, composto di n. 10 articoli, predisposto dagli uffici in virtù delle direttive impartite e ritenuto meritevole di approvazione;

Visto il parere del funzionario responsabile del Servizio ai sensi del T.U. 267/2000;

Sentita l'Assessore Valentini che relaziona sul punto;

Con voti 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Ranghiero, Rastelli e Bersi) resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare il regolamento per la concessione di contributi ed altri vantaggi a favore di associazioni e soggetti pubblici e privati che, composto da n. 10 articoli, si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione e con voti 9 favorevoli e n. 3 astenuti (Ranghiero, Rastelli e Bersi) espressi nei modi e forme di legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile

PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 49,c1 e 147 bis, c1 d.Lgs267/2000 SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE

Deliberazione di C.C. N.22 del 29.6.2016

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI
A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Si attesta la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c.1 del D.Lgs 267/2000

Villanterio, lì 29.6.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

f.to Dr. Giuseppe Ferrara

Silvio Corbellini

Giuseppe Savoia

dott. Giuseppe Ferrara

Lì 7.7.2016

Dott. Giuseppe Ferrara

3° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000;

COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI
VANTAGGI A FAVORE
DI ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
(articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.6.2016

SOMMARIO

TITOLO I

OGGETTO

Articolo 1	Oggetto
------------	---------

TITOLO II

INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 2	Tipologie di interventi a favore di associazioni, istituzioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici o privati
Articolo 3	Interventi ordinari – Attivazione del procedimento
Articolo 4	Interventi ordinari - Erogazione
Articolo 5	Interventi straordinari
Articolo 6	Revoca della concessione del contributo straordinario

TITOLO III
INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Articolo 7 Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno

TITOLO IV

PATROCINIO E STEMMA COMUNALE

Articolo 8

Concessione di patrocinio comunale ed all'utilizzo dello stemma comunale

TITOLO V

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 9 Pubblicazione del Regolamento

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 10	Rinvio ad altre norme
---------	-----------------------

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con esclusione di quelli costituiti o promossi da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri interventi o servizi, svolti in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale ovvero per singoli progetti, nei seguenti campi:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione, ricerca scientifica;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- d) sport e tempo libero;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) turismo;
- g) promozione del tessuto economico locale;
- h) protezione civile;
- i) attività umanitarie, di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di sostegno alla pace.

2. L'Amministrazione, sempre con riguardo ai propri compiti istituzionali, provvede all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche in particolari casi di bisogno.

3. L'attribuzione di interventi economici può essere, altresì, disposta in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche di ambito nazionale, a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale. Gli interventi di cui al presente comma sono disposti dalla Giunta comunale.

TITOLO II Interventi dell'Amministrazione

Articolo 2

Tipologie di interventi a favore di associazioni, istituzioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici o privati

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.
2. Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in danaro con frequenza, normalmente, ordinaria a sostegno delle attività ordinarie del richiedente, aventi le caratteristiche fissate in questo regolamento.
3. Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi in danaro a sostegno di iniziative a carattere straordinario del richiedente, aventi finalità riconducibili a quelle fissate dal presente regolamento.
4. L'erogazione di tutti tali contributi è, comunque, sottoposta alle disponibilità finanziarie del Comune.
5. La concessione del sostegno finanziario per un anno non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.
6. Il sostegno può anche consistere in altre forme di collaborazione quali, ad esempio, la concessione dell'uso agevolato o gratuito di spazi, locali, beni, mezzi o attrezzature del Comune. L'uso, in particolar modo quando protratto nel tempo, può essere regolamentato con appositi accordi scritti o essere

accompagnato da apposite dichiarazioni di impegno del concessionario alle condizioni ritenute opportune dalla Giunta.

Articolo 3

Interventi ordinari – Attivazione del procedimento

1. Il procedimento viene attivato mediante apposito bando pubblico annuale che prevede tempistiche e modalità di presentazione delle richieste con l'elenco della documentazione da allegare. Il bando deve prevedere almeno 20 giorni di tempo dalla sua pubblicazione per la presentazione delle richieste.
2. Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione del bando che avviene sul sito internet del Comune, nella sezione Albo Pretorio e di cui viene dato avviso nella home page dello stesso sito e con manifesti sul territorio che danno notizia dell'apertura del bando.

Articolo 4

Interventi ordinari - Erogazione

1. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 3, viene assegnato dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati di seguito, potendo prevedere contributi di entità diversa:
 - a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale
 - b) interesse della comunità in merito ad essa;
 - c) situazione finanziaria dell'ultimo esercizio accertata e quella prevista per l'anno in corso;
 - d) eventuali altri contributi già concessi nel corso dell'anno per attività straordinarie.

Articolo 5

Interventi straordinari

1. Nel corso dell'anno per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti, rispondenti alle finalità di cui al presente regolamento, possono essere presentate istanze di contributo. Le domande sono inoltrate dal legale rappresentante del soggetto richiedente e ad essa devono essere allegate tutte le dichiarazioni e la documentazione ritenute necessarie per comprovare l'opportunità del richiesto contributo. La Giunta, se lo ritiene necessario, può chiedere l'integrazione della documentazione.
2. La concessione del contributo viene disposta dalla Giunta a cui fa seguito il provvedimento di assegnazione del responsabile.
3. La Giunta può disporre per l'erogazione del contributo con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione. In tali casi è in facoltà dell'Amministrazione erogare, un acconto sul contributo assegnato. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato. A conclusione di tali iniziative o manifestazioni, i soggetti pubblici o privati, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
 - b) rendiconto della gestione finanziaria della manifestazione o iniziativa di cui trattasi;
 - c) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
4. La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa dal legale rappresentante del soggetto interessato.
5. La trattazione delle pratiche relative alle richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avverrà in rigoroso ordine cronologico di acquisizione.

Articolo 6

Revoca della concessione del contributo straordinario

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.
2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al 3° comma dell'articolo 5, nei termini dallo stesso previsti.

TITOLO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Articolo 7

Criteri per l'erogazione di contributi a persone fisiche in condizioni di bisogno

1. Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di particolare bisogno o disagio, intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, si prendono in considerazione i seguenti criteri:
 - a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai soggetti disabili, agli ammalati gravi o in particolari condizioni di disagio sociale e relazionale;
 - b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportato al nucleo familiare nel suo insieme;
 - c) esame della situazione alloggiativa.
2. Le concrete modalità di riconoscimento dei contributi di cui al presente articolo, sono oggetto di specifica regolamentazione.

TITOLO IV

PATROCINIO E STEMMA COMUNALE

Articolo 8

Concessione di patrocinio comunale ed all'utilizzo dello stemma comunale

1. Il patrocinio e l'utilizzo dello stemma comunale negli strumenti comunicativi di iniziative rappresentano una forma di adesione e di apprezzamento del Comune ad iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenuti meritevoli per le loro finalità.
2. La loro gratuita concessione è un atto autonomo rispetto ad altre eventuali forme di intervento comunali, quali, ad esempio, l'erogazione di contributi e/o la collaborazione nella realizzazione di iniziative.
3. Essi sono concessi dal Sindaco, sentito l'assessore competente per materia, con proprio decreto. Nel caso la Giunta comunale decida di partecipare all'iniziativa proposta con altre forme d'intervento, essi possono essere concessi anche con la deliberazione della Giunta che dispone in merito alla partecipazione.

TITOLO V

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 9

Pubblicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente L'erogazione dei contributi è pubblicata nello stesso sito con le modalità previste dalla legge
3. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali

TITOLO VI
NORME FINALI

Articolo 10

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti, o comunque gli atti consiliari, che disciplinano l'attività del Comune.